

Ordinanza sul coordinamento del servizio veterinario nell'ambito della difesa integrata

501.7

del 3 maggio 1978

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 1 della legge federale del 27 giugno 1969¹⁾ su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa,

ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1 Obbligo di collaborare

¹ Gli organi civili e militari che sono incaricati di pianificare, preparare o eseguire provvedimenti concernenti il servizio veterinario devono collaborare per le esigenze della popolazione civile e dell'esercito in tutti i casi strategici.

² Gli organi interessati ricevono l'istruzione tecnica adeguata; sono riservate le loro competenze.

Art. 2 Compiti

La pianificazione, la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti devono essere coordinate segnatamente nei campi seguenti:

- a. lotta contro le epizootie, compresa l'eliminazione in modo inoffensivo delle carcasse d'animali;
- b. controllo delle carni;
- c. protezione degli animali da reddito contro gli effetti delle armi AC, nonché cura degli animali da essi colpiti;
- d. approvvigionamento di materiale veterinario (prodotti farmaceutici e mezzi di disinfezione inclusi);
- e. assistenza veterinaria agli animali da reddito ammalati o feriti.

Sezione 2: Organi

Art. 3 Stato maggiore della difesa

¹ Lo Stato maggiore della difesa coordina il servizio veterinario nell'ambito della difesa integrata.

RU 1978 520

¹⁾ RS 501

² Per il coordinamento tecnico esso dispone:

- a. di un incaricato del Consiglio federale (detto qui di seguito «incaricato»);
- b. di una commissione.

³ Lo Stato maggiore della difesa sorveglia la loro attività.

Art. 4 Incaricato

¹ Su proposta dello Stato maggiore della difesa, il Consiglio federale nomina un incaricato per il coordinamento del servizio veterinario nell'ambito della difesa integrata.

² I compiti essenziali dell'incaricato sono i seguenti:

- a. consigliare i Cantoni nell'esecuzione del servizio veterinario coordinato;
- b. informare le autorità civili come anche gli organi di comando militari su le intenzioni e i provvedimenti della Confederazione in materia di coordinamento del servizio veterinario.

³ L'incaricato ha segnatamente la competenza di:

- a. trattare, nell'ambito della sua attività, direttamente con gli uffici e i servizi della Confederazione e con gli uffici cantonali competenti;
- b. chiedere, nell'ambito delle loro attività, la cooperazione degli uffici e dei servizi della Confederazione, nonché dei comandanti delle zone territoriali e esigere da loro tutti i documenti utili.

Art. 5 Commissione

¹ La commissione concernente il servizio veterinario è una commissione permanente dello Stato maggiore della difesa; essa consta di rappresentanti degli organi civili e militari interessati allo sviluppo del servizio veterinario nell'ambito della difesa integrata.

² Lo Stato maggiore della difesa nomina i membri della commissione d'intesa con l'incaricato. La commissione è presieduta dall'incaricato; all'occorrenza quest'ultimo può far capo a periti.

³ La commissione ha in particolare i compiti seguenti:

- a. assistere l'incaricato nella sua attività;
- b. elaborare il concetto del servizio veterinario coordinato e provvedere al suo sviluppo ulteriore;
- c. coordinare la pianificazione dei singoli provvedimenti veterinari nell'ambito della difesa integrata e proporre l'approvazione alle autorità federali competenti;
- d. esaminare e approvare le proposte destinate allo Stato maggiore della difesa che le sottopone l'incaricato;
- e. sorvegliare gli uffici competenti nell'esecuzione di provvedimenti secondo la presente ordinanza.

Art. 6 Segretariato

L'ufficio al quale appartiene l'incaricato assicura i lavori di segretariato della commissione.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 7 Esecuzione

Lo Stato maggiore della difesa e i Dipartimenti federali interessati sono incaricati dell'esecuzione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1978.

